

**REGOLAMENTO (CE) N. 322/97 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 febbraio 1997**  
**relativo alle statistiche comunitarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta di regolamento della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

visto il parere dell'istituto monetario europeo <sup>(4)</sup>,

(1) considerando che per l'adempimento dei vari compiti conferitile dalle disposizioni del trattato al fine di garantire il corretto funzionamento e sviluppo del mercato comune, la Commissione ha bisogno di raccogliere tutte le relative informazioni;

(2) considerando in particolare che, per la formulazione, l'applicazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche previste dal trattato, la Comunità deve poter basare le proprie decisioni su statistiche aggiornate, affidabili, pertinenti e comparabili tra Stati membri;

(3) considerando che per garantire la fattibilità, la coerenza e la comparabilità delle statistiche comunitarie occorre rafforzare la collaborazione e il coordinamento delle attività delle autorità che, a livello nazionale e comunitario, contribuiscono alla produzione di queste informazioni; che le disposizioni del presente regolamento contribuiscono allo sviluppo di un sistema statistico della Comunità;

(4) considerando che dette autorità devono garantire la massima imparzialità e professionalità nella produzione delle statistiche, rispettando gli stessi principi di comportamento e di etica professionale;

(5) considerando che il 14 aprile 1994 la commissione statistica dell'ONU ha adottato principi fondamentali della statistica ufficiale;

(6) considerando che, per preparare e realizzare le azioni statistiche comunitarie prioritarie, è necessario attuare programmi statistici tenendo conto delle risorse disponibili tanto sul piano nazionale che su quello comunitario;

(7) considerando che l'elaborazione del programma statistico comunitario, che deve essere adottato dal Consiglio e dei programmi di lavoro annuale che devono essere adottati dalla Commissione, esige una collaborazione particolarmente stretta nel quadro del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom <sup>(5)</sup>;

(8) considerando che il presente regolamento mira a istituire un quadro legislativo per la produzione di statistiche comunitarie; che occorrerebbe provvedere alla programmazione della produzione delle statistiche comunitarie che sarà precisata da azioni statistiche particolari;

(9) considerando che il presente regolamento definisce le responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie nel rispetto del principio di sussidiarietà, quale definito all'articolo 3 B del trattato;

(10) considerando che, nella preparazione dei programmi statistici, i comitati istituiti dal Consiglio nei settori statistici di loro competenza devono esercitare le funzioni che sono state loro conferite;

<sup>(1)</sup> GU n. C 106 del 14. 4. 1994, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 321.

<sup>(3)</sup> GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Parere reso il 7 febbraio 1995.

<sup>(5)</sup> GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.